

Risorse obbligate al versamento
aliquota del contributo integrativo



ORIGINALE

22254-2018

Oggetto

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. RAFFAELE FRASCA - Presidente -
- Dott. DANILO SESTINI - Consigliere -
- Dott. FRANCESCA FIECCONI - Rel. Consigliere -
- Dott. GABRIELE POSITANO - Consigliere -
- Dott. COSIMO D'ARRIGO - Consigliere -

Notificazione
atto di
appello-
ordine di
rinnovazione
ex art. 291
cod.
proc.civ.
mancata
prova
prosecuzione
attività
Impugnazione
provvedimento
estinzione.

R.G.N. 17743/2015

ha pronunciato la seguente

Cron. 22254

SENTENZA

Rep. O.1.

sul ricorso 17743-2015 proposto da:

Ud. 07/02/2018

GENERALI ITALIA SPA, domiciliata ex lege in ROMA, PU
 presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,
 rappresentata e difesa dagli avvocati LUIGI GUBITOSI,
 ERASMO AUGERI giusta procura speciale in calce al
 ricorso;

2018

- **ricorrente** -

406

contro

SCAFO PAOLO, CAPOLUONGO ANTONIO;

- **intimati** -

avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di NOLA, depositata


il 23/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 07/02/2018 dal Consigliere Dott.

FRANCESCA FIECCONI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI che ha concluso
per l'accoglimento;

udito l'Avvocato LUIGI GUBITOSI;



FATTI DI CAUSA

1. Con atto di citazione notificato in data 11/3/2014, la società Generali Italia s.p.a. proponeva appello dinanzi al Tribunale di Nola, avverso la sentenza n. 3929/2013 del Giudice di Pace di Marigliano, pubblicata il 25/8/2013, nella controversia tra il sig. Paolo Scafo e la Società Alleanza Toro s.p.a. (oggi Generali Italia s.p.a.), nonché in confronto del sig. Antonio Capoluongo. Nella prima udienza svoltasi in data 8/7/2014, la società Generali Italia s.p.a. chiedeva di poter rinnovare la notifica dell'atto di appello ad Antonio Capoluongo poiché non andata a buon fine. Il Giudice, pertanto, ordinava la rinnovazione della notifica dell'atto di citazione in appello nel rispetto del termine di cui all'art. 163 bis cod. proc. civ., fissando all'uopo la nuova udienza del 20/1/2015. Stante il diniego, da parte del Comune di Napoli, del rilascio del certificato di residenza di Antonio Capoluongo, trovandosi quest'ultimo in "certificazione sospesa", all'udienza del 20/1/2015 la ricorrente chiedeva ed otteneva dal Giudice l'ordinanza rivolta al Comune di Napoli per il rilascio del suddetto certificato di residenza, previa esibizione dell'atto di appello notificato ai sensi dell'art. 143 cod.proc.civ.; il Giudice rinviava nuovamente la causa all'udienza del 23/4/2015 disponendo l'acquisizione del certificato storico di residenza e il deposito del certificato o del diniego per l'udienza successiva. Acquisita la certificazione in data 17/4/2015 <<per uso esclusivo di notifica>>, all'udienza del 23/4/2015 la società Generali Italia s.p.a. depositava la medesima e chiedeva un nuovo termine per rinnovare la notifica. Con ordinanza resa fuori udienza il 23/4/2015, il Tribunale di Nola ordinava la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarava l'estinzione del processo, non avendo l'appellato rispettato il termine perentorio di cui all'art. 163 *bis* cod. proc. civ. entro il quale la notificazione doveva essere rinnovata, né allegato alcuna circostanza idonea a consentire la rimessione in termini ai sensi dell'art. 153 cod. proc. civ. per fatto a sé non imputabile ai sensi dell'art. 153,

comma 2, cod. proc. civ.. Il giudice rilevava anche che, dalla *relata* di prima notifica, non emergevano gli estremi per rilevare la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 143 cod. proc. civ., essendo nota la residenza dell'appellato, seppure indicata in maniera incompleta, e che, inoltre, la certificazione anagrafica del 17.4.2015 attestava che il notificante avrebbe potuto procedere alla notifica anzitempo. Con atto in data 7/7/2015, Generali Italia s.p.a. proponeva ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Nola, deducendo un unico motivo d'impugnazione. Il Pubblico Ministero concludeva per l'accoglimento del ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente si osserva che il provvedimento di estinzione del giudizio adottato dal Tribunale in composizione monocratica in sede di appello ha contenuto sostanziale di sentenza anche quando abbia assunto la forma di ordinanza e, pertanto, non essendo soggetto a reclamo, tale provvedimento è impugnabile con ricorso per cassazione (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 7614 del 23/03/2017).
2. La società ricorrente deduce l'erronea interpretazione ed applicazione degli artt. 153, 164 comma II, 291, 307 e 308 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360 comma I, n. 3 e 4, cod. proc. civ., laddove il Giudice d'appello ha ordinato la cancellazione della causa dal ruolo, senza concedere un ulteriore termine per rinnovare la notificazione, in seguito all'ottenimento del certificato di residenza ad uso notifica. Sostiene la ricorrente che all'udienza intermedia del 20/01/2015 il rinvio era stato concesso solo per la produzione del certificato ad uso notifica, e non per procedere alla notifica, previamente avvenuta presso un indirizzo non più attuale e avviata per tale motivo anche ai sensi dell'art. 143 cod. proc. civ., una volta constatato che il Comune non aveva rilasciato il nuovo certificato. Deduce pertanto di non essere rimasto inattivo tra la prima udienza e la successiva del 20/1/2015 e che non vi fosse ragione di considerare esauriti i termini per completare il

procedimento notificatorio già avviato ma impedito da un legittimo impedimento.

2.1. Il motivo attiene a profili la cui contestazione è stata superata dalla pronuncia del Giudice di secondo grado che, in applicazione dell'art. 153 cod. proc. civ. , ha rilevato la decadenza in cui era incorsa la parte appellante, la quale *<<non ha provato di non essere riuscita a rinotificare l'atto di appello nei confronti dell'appellato Capoluongo Antonio entro il termine perentorio assegnato, così come richiesto dall'art. 307, III comma, cod. proc. civ., né ha allegato alcuna circostanza idonea a consentire la rimessione in termini ai sensi dell'art. 153 cod. proc. civ.>>*.

2.2. Il principio, più volte affermato in sede di legittimità, richiede infatti che sia data una *<<dimostrazione puntuale e rigorosa, stante l'eccezionalità della fattispecie derogatoria>>* del fatto impeditivo a sé non imputabile (per tutte, v. Cass SSUU 3818/2009; Cass. n. 1180/2006), perché possa essere concesso un ulteriore termine per la rinnovazione della notifica, dimostrazione ritenuta mancante da parte del Giudice di secondo grado al primo momento di verifica, coincidente con l'udienza del 18.09.2014, ove non è stato acquisito (o dimostrato di non potere acquisire) il certificato anagrafico aggiornato. Il principio di attenuazione della improrogabilità dei termini per l'impugnazione, affermato alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata delle norme ai sensi degli artt. 3 e 24 Cost., sia sotto il profilo della irragionevole equiparazione di situazioni diverse, che sotto quello della ingiustificata compressione del diritto di difesa della parte incolpevole, esige pur sempre una dimostrazione puntuale e rigorosa della verifica dell'accadimento legittimante la concessione del nuovo termine - vale a dire della dipendenza del mancato completamento del procedimento notificatorio da un fatto che esula oggettivamente dai poteri di impulso della parte interessata -, stante l'eccezionalità della fattispecie derogatoria. Per converso, nel caso in esame, l'evenienza in parola non solo non risulta in alcun modo dimostrata alla prima richiesta di rinvio,

ma neppure semplicemente dedotta. Difatti, in sede di verifica giudiziale della tempestiva notifica dell'appello occorre che la parte dimostri di essersi attivata senza soluzione di continuità nel procedere alla notifica dell'atto di impugnazione. Ne consegue che la decisione in esame, riferibile a una pronuncia di estinzione sul rilievo della mancata evidenza di un' <<attività dinamica e attiva>> esperita nel corso del procedimento di notificazione, ha fatto corretta applicazione dei principi sopra detti, atteso che l'ulteriore rinvio concesso dal giudice non può avere avuto effetto sanante di una decadenza processuale già verificatasi, né l'attività di notifica, rientrando tra gli indefettibili oneri di parte, necessita di autorizzazione del giudice, dovendo quest'ultimo scrutinare sino all'ultima fase del processo che tale attività abbia avuto effetto senza interruzioni di sorta.

2.3. Il motivo, prima di tutto, pretermette abilmente un punto decisivo del ragionamento del Tribunale, ovvero che non fosse stata data dimostrazione dell'allegazione del non essere stata possibile la notificazione dopo il primo ordine di rinnovo per il rifiuto del Comune di rilasciare il certificato a causa della situazione di c.d. "certificazione sospesa". Senonché, questo asserto del Tribunale è decisivo per evidenziare che, scaduto il primo, termine non vi fosse una situazione giustificativa della concessione di un nuovo termine giustificata da un caso di forza maggiore o di fatto del terzo determinativi del mancato rispetto del primo termine.

2.4. Il ricorso è, dunque, in primo luogo inammissibile laddove non considera la *ratio decidendi* nel detto punto; esso, in secondo luogo, si dimostra anche infondato laddove l'argomentazione non risulta idonea ad incrinare il ragionamento del Tribunale e ciò a cominciare dall'affermazione che la prima ordinanza avesse affermato che l'originaria notificazione fosse stata effettuata in luogo diverso da quello di residenza.

2.5. In ultimo, deve rilevarsi un ulteriore profilo d'inammissibilità del motivo ai sensi dell'art. 366 n. 6 cod. proc. civ., atteso che in questo

giudizio di legittimità non viene indicata la localizzazione delle varie notifiche tentate, neanche a proposito dei vari verbali di udienza, atteso che parte ricorrente non indica di avere prodotto le copie dei verbali ed, essendo atti processuali in originale contenuti nel fascicolo d'ufficio del Tribunale, nemmeno indica di voler fare riferimento, esentandosi dalla produzione agli effetti del n. 4 dell'art. 369 c.p.c., alla loro presenza nel fascicolo d'ufficio (sempre che della trasmissione abbia fatto richiesta): tale alternativa indicazione è infatti necessaria, ai sensi di Cass. sez. n. n. 22726 del 2011, al fine del rispetto dell'art. 366 n. 6.

3. Conclusivamente, il ricorso è dichiarato inammissibile.

4. Nulla si decide per le spese, stante la mancata costituzione della controparte.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso;


Nulla per le spese;

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1- bis, dello stesso articolo 13.


Così deciso in Roma il 7 febbraio 2018

Il Consigliere relatore

Francesca Fieconi




Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA



Il Presidente

Raffaele Frasca



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Oggi 9 SET 2018
Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA

